



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N° 1 INCARICO DI RICERCA POST-DOC DELLA DURATA DI 24 MESI AI SENSI DELL'ART. 22- BIS DELLA LEGGE 240/2010

CODICE: RIF.IR07_2026

Decreto del Direttore n° 136 del 11.06.2026

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il vigente statuto di Ateneo;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22 come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 45 del 07.04.2025 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 - che ha introdotto l'istituto degli incarichi di ricerca con l'inserito art. 22-BIS nel testo della predetta Legge n. 240/2010;
- VISTO** in particolare, il comma 2 del sopra citato art. 22-BIS della Legge n. 240/2010 il quale prevede che le università disciplinano, le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca post-doc, ai sensi dell'art. 22-BIS della Legge 30.12.2010, n. 240 emanato con DR n° 5030 del 20/11/2025;
- VISTO** il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) vigente, unitamente agli allegati e appendici, che ne formano parte integrante;
- CONSIDERATO** che è pervenuta richiesta avanzata dal prof. VINCENZO BUSICO e acquisita al protocollo generale di Ateneo PG/2026/0061107 del 14/05/2026
- PRESO ATTO** della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche n°5 DEL 15.05.2026 con la quale è stata approvata l'attivazione di una procedura selettiva per n. 1 posto per il conferimento di un incarico di ricerca post-doc;
- ACCERTATA** l'ammissibilità della spesa e la copertura contabile sul fondo/progetto INSTM



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

Il Dipartimento di Scienze Chimiche indice la procedura pubblica di concorso per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca post-doc per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di ricerca post-doc.

La selezione è per titoli e colloquio.

Le caratteristiche dell'incarico di ricerca post-doc sono di seguito indicate:

Struttura e sede della ricerca	Dipartimento di Scienze Chimiche
Numero posti	1
Durata dell'incarico	24 MESI
Titolo del programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le eventuali collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare	"Titolo: Copolimerizzazioni etene/1-alchene mediate da catalizzatori eterogenei Ziegler-Natta: ricerche sull'origine della disuniformità dei copolimeri Titolo in inglese: Ethene/1-alkene copolymerizations mediated by heterogeneous Ziegler-Natta catalysts: investigating the origin of copolymer disuniformity"
Responsabile della Ricerca	PROF. VINCENZO BUSICO
Gruppo scientifico disciplinare	03/CHEM-03
Settore scientifico disciplinare	CHEM-03/A
Estremi delle fonti di finanziamento	INSTM Ethene/1-alkene copolymerizations mediated by heterogeneous transition metal catalysts
L'impegno delle attività coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca.	L'attività svolta nell'ambito del presente incarico deve essere coerente con i contenuti del programma di ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



Importo del trattamento retributivo annuo lordo come deliberato ex art. 15, co. 1 e 2 del Regolamento di Ateneo in materia, dal Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 03 del 31/03/26	€ 31,302,13 oltre Oneri previdenziali carico ente pari a € 10,483,07 per un totale annuo lordo di € 41,159,61 oltre IRAP a carico ente) corrispondenti a Trattamento Minimo pari a quello del ricercatore confermato a tempo definito Importo lordo Dipendete annuo aumentato del 10% -
Copertura economica	INSTM
Requisiti di partecipazione	Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o titolo equivalente conseguito all'estero
Numero Pubblicazioni	Fino ad un massimo di 5
Criteri di valutazione:	a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione (fino a 20 punti); b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione (fino a 20 punti); c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando e rilevante per la ricerca (fino a 60 punti). Punteggio minimo di ogni sezione è 20 punti. La somma deve essere 100.
Conoscenza della/e lingua straniera/e che sarà accertata durante il colloquio	Inglese
Data, ora e sede pubblicazione del punteggio dei titoli	Dal 17.07.2026 al 21.07.2026



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



Data, ora e sede della prova colloquio	22.07.2026 via teams
---	----------------------

Art. 2

Requisiti per la partecipazione

Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, pertinenti con le tematiche di ricerca del SSD.

Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui Diploma di Perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di Dottore di Ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 38;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 del 2010 come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore del Dipartimento, e notificata all'interessato/a.

Art. 3

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando di selezione, unitamente agli eventuali allegati richiesti, dovrà

essere presentata, a pena di esclusione, a mezzo pec all'indirizzo dip.scienze-chimiche@pec.unina.it o tramite procedura telematica, mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica PICA dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/unina> entro il termine perentorio del giorno **13.07.2026 ore 10.00**.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



Ai fini dell'accesso all'applicazione informatica PICA, è necessario che il candidato effettui la registrazione e l'autenticazione, esclusivamente, secondo una delle seguenti modalità:

- Utilizzo delle credenziali istituzionali dell'Università di Napoli Federico II, ove in possesso dall'aspirante candidato; Accesso tramite account PICA;
- Accesso tramite SPID.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione della domanda, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti e di allegare gli eventuali documenti necessari in formato elettronico PDF secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Il limite massimo per ogni allegato è di 30 MB. (Nel caso di copie per immagine di documenti originali analogici, i documenti allegati devono essere in formato PDF/A e preferibilmente acquisiti in bianco e nero, con una risoluzione non superiore a 200 DPI).

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, dei recapiti da parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento di recapiti indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Terminata la compilazione di tutte le pagine/sezioni il candidato vedrà sul cruscotto, con status "in bozza", la domanda di partecipazione. Le domande in status "bozza" possono essere modificate e verificate, tramite gli appositi tasti, entro la scadenza di presentazione della domanda. Lo stato "in bozza" indica che la domanda non è stata ancora presentata.

La domanda di partecipazione, che si trova ancora in stato di bozza, deve essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità, ai fini della sua corretta presentazione:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



1) Accesso tramite account PICA. Tornando al cruscotto, si dovrà cliccare sul tasto Firma e Presenta/Sign and Submit; in tal modo il sistema genera l'anteprima del file della domanda, che dallo stato "in bozza" passa allo stato "da firmare". Il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema, senza apportare alcuna modifica, stamparlo e apporre sull'ultima pagina la firma autografa per esteso. Il file, firmato e poi scansionato in formato PDF, dovrà essere caricato nella piattaforma tramite il tasto Presenta/Submit. In tal modo si realizza il passaggio della domanda dallo stato "da firmare" a "presentata" (non è necessario allegare la fotocopia del proprio documento di identità in quanto già caricato negli allegati alla domanda).

Se si è in possesso di firma digitale, il candidato potrà apporre la firma utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma).

Coloro che non dispongono di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote, che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, firmarlo digitalmente in formato CADES. Il file generato, con estensione ".p7m", dovrà essere nuovamente caricato nella piattaforma tramite il tasto Presenta/Submit, ai fini dell'inoltro definitivo della domanda e, dunque, del passaggio della domanda dallo stato "da firmare" a "presentata". Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

2) Accesso tramite SPID. Tornando al cruscotto, non verrà richiesta alcuna firma e sarà sufficiente cliccare su Presenta/Submit per l'inoltro definitivo della domanda e, dunque, del passaggio della domanda dallo stato "in bozza" allo stato "presentata".

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo, che si genera all'atto della compilazione e resta lo stesso in tutti gli stati della domanda (in bozza, da firmare, presentata, etc.). Il candidato dovrà conservare tale numero identificativo per tutte le eventuali successive comunicazioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail all'indirizzo indicato dal candidato in fase di registrazione. Una volta presentata la domanda, e ricevuta la mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma sarà possibile soltanto ritirarla cliccando il tasto "Ritira". Il candidato potrà presentare una nuova domanda, rispettando il termine utile stabilito per la presentazione, decorso il quale, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni di carattere tecnico. Le segnalazioni di problemi tecnici devono essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica dedicata, cliccando sulla voce "supporto" presente in calce alla pagina <https://pica.cineca.it/unina>, riportando il numero identificativo della domanda e il codice concorso.

Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale:

- la mancata presentazione della domanda nei termini;
- la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo;
- la mancanza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando;
- il ricorrere di una delle cause di esclusione previste nell'art. 3;
- la mancata allegazione del documento di identità;
- la mancata allegazione della documentazione e/o delle dichiarazioni sostitutive indicate all'art. 5.

Per tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione può disporre, con Decreto Direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato.

L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione del provvedimento all'Albo Ufficiale on line di Ateneo, consultabile all'indirizzo: <http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale> , e nella sezione dedicata del sito di Ateneo ([http://www.unina.it/incarichi _ricerca](http://www.unina.it/incarichi_ricerca)).

La pubblicazione all'Albo ufficiale on line di Ateneo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Nella domanda i candidati devono, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., consapevoli delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



- indicare la procedura alla quale intende partecipare;
- dichiarare di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (il campo va obbligatoriamente valorizzato);
- dichiarare di aver preso visione del bando (il campo va obbligatoriamente valorizzato);
- indicare dati anagrafici e recapiti (i campi vanno obbligatoriamente valorizzati);
- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione (i campi vanno obbligatoriamente valorizzati);
- il possesso del requisito specifico di ammissione richiesto all'art. 1 (il campo va obbligatoriamente valorizzato anche se il candidato ha conseguito il titolo di studio all'estero);
- dichiarare di non appartenere alle categorie indicate nella sezione "Dichiarazioni" (i campi vanno obbligatoriamente valorizzati).

I candidati devono, altresì, allegare alla domanda ed inserire nella piattaforma informatica PICA la seguente documentazione:

- 1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) Curriculum dell'attività scientifica e professionale;
- 3) Pubblicazioni o altri prodotti della ricerca, entro il numero massimo specificato nell'art. 1 del presente bando. La tesi di dottorato può essere presentata in luogo di una pubblicazione. Nel caso il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato come massimo nell'allegato A del presente bando, la Commissione limiterà la valutazione entro tale numero, traendo i titoli dalla piattaforma secondo l'ordine di inserimento.
- 4) Copia della documentazione comprovante il possesso del titolo di studio richiesto con indicazioni della votazione conseguita, di cui all'articolo 2, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, resa secondo l'allegato B del presente bando;
- 5) Copia della documentazione comprovante il possesso degli eventuali **altri titoli** posseduti che si ritengono utili ai fini del concorso (lauree, master, diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio, contratti o altri incarichi formali di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.). L'ampiezza di ciascun allegato, in formato pdf, non dovrà superare 30 MB. È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine e secondo le modalità indicate nel presente bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



Art. 4

Commissione giudicatrice

La Commissione è composta da almeno **tre componenti effettivi** e **un supplente**, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. I componenti sono scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante. La Commissione è nominata dal responsabile della Struttura su proposta dell'Organo deliberante della Struttura interessata. Possono essere nominati anche professori o ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

L'Organo deliberante della Struttura propone la designazione dei componenti della Commissione.

In caso di componenti stranieri, l'Organo deliberante della Struttura si esprime anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento.

Non possono far parte delle Commissioni:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la



partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

I componenti della Commissione non fruiscono compensi ad alcun titolo.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.

La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente bando, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, dell'attività oggetto del contratto e del colloquio.

Il colloquio potrà essere svolto in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

Art. 5

Modalità di svolgimento delle selezioni

La selezione si attua mediante la valutazione dei/delle candidati/e ed è volta a valutare l'aderenza del *curriculum* scientifico-professionale allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei/delle candidati/e, anche in una lingua diversa dall'italiano.

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando,

La Commissione predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati e procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. Non sono ammessi al colloquio, o ad ogni modo sono esclusi dalla selezione, i candidati che, a giudizio della Commissione, non siano in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

I punteggi attribuiti ai criteri dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio orale indicando anche l'eventuale non ammissione al colloquio secondo le tempistiche indicate nella pubblicazione dei titoli di cui all'art. 1 del presente Bando.



La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio orale esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e assegna il relativo punteggio. Il colloquio si intende non superato qualora sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera, se prevista all'art. 1 del bando.

La Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il colloquio, sommando i punteggi ottenuti in relazione ai criteri di cui all'art. 1 del presente bando e individua il vincitore o i vincitori, qualora la procedura sia bandita per più posizioni, della selezione.

La selezione si intende superata con un **punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi**. Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore o dei vincitori, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.

Su proposta motivata del Presidente della Commissione giudicatrice può essere concessa dal responsabile della Struttura una proroga fino a 60 giorni.

Art. 6

Accertamento della regolarità formale degli atti

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del responsabile della Struttura, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio della Struttura di afferenza.

Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore o dei vincitori. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per la sottoscrizione del contratto. Il termine stesso è, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura, che avverrà secondo le modalità indicate al successivo periodo; detto termine non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni e superiore a novanta giorni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico e con la copertura finanziaria del contratto.

In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria.

Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dall'Organo deliberante della Struttura.

La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

Art. 7

Stipula del contratto e relativa durata

Il Dipartimento, all'atto della stipulazione del contratto individuale per incarico post-doc, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

Il relativo contratto dovrà essere sottoscritto secondo i termini previsti dall'art. 6 del Bando.

L'incaricato svolge le attività di collaborazione alla ricerca nonché alle attività didattiche e di terza missione inerenti il/i settore/i scientifico disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto.

La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data dell'inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



- e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto a depositare presso la struttura il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
- g) l'indicazione delle cause di recesso ai sensi dell'art. 2119 del cc;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.

Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato e dal responsabile della Struttura.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del vigente regolamento di Ateneo in materia.

Art. 8

Rapporto di lavoro

L'incaricato post-doc svolge esclusivamente le attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto del contratto.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Direttore del Dipartimento in quanto Responsabile della struttura.

In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile della ricerca, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività da svolgere. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni, la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'ente finanziatore.

La titolarità di Incarico di Ricerca post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



L'incaricato post-doc è sottoposto/a ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Art. 9

Proroga del contratto di Incarico Post-Doc

La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.

L'eventuale proroga del contratto dovrà in ogni caso rispettare il vincolo massimo complessivo di 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della medesima legge, come previsto anche all'art.2, commi da 1 a 5.

La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dal responsabile della Struttura.

Art. 10

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.



Il titolare dell'incarico post-doc può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Struttura, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Nei confronti dell'incaricato post-doc, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile della ricerca e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 11 del presente bando, reiterato dopo un primo avviso;
- d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.

Art. 11

Incompatibilità

Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati;
- b) la titolarità degli assegni di ricerca presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
- c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- e) la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- g) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.



L'incarico post-doc, inoltre, non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma MSCA.

Ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.

Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 12

Trattamento giuridico, economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Agli incaricati post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico definito dall'organo deliberante della Struttura secondo quanto stabilito all'art. 1 del presente Bando in relazione all'impegno richiesto e delle attività da svolgere.

Il trattamento economico al netto degli oneri a carico dell'amministrazione ai sensi del DM n. 592 del 06/08/2025 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0 al momento della sottoscrizione del contratto. Le eventuali successive modifiche al citato trattamento economico, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art. 22 bis comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 saranno direttamente applicate.

Il trattamento retributivo annuo lordo durante lo svolgimento del contratto non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto dal Regolamento di Ateneo.



L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art.13

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 presso il Responsabile della Protezione Dati di Ateneo i cui dettagli sono riportati nel link <https://www.unina.it/it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

Art. 14

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia all'art. 22 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al vigente Regolamento di ateneo per il conferimento di incarico di ricerca post doc (DR n° 5039 del 20/11/2025).

Il presente avviso sarà affisso dal 12.06.2026 al 13.07.2026 anno ore 10.00

Il Direttore
Prof. Luigi Paduano